

Data: 12/11/2015

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n.335, allegato 1 e successive modificazioni).

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).

Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 58 anni deve essere incrementato di $6/12$ della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 59 anni (5,006 per cento) e quello relativo all'età di 58 anni (4,860 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a $4,860 + (6/12 \times 0,146) = 4,933$ per cento.

Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Calcolo contributivo. Nuovi coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010

L'art. 1, comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato i coefficienti di trasformazione da utilizzare per il calcolo delle pensioni contributive a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La Tabella A, allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è stata pertanto sostituita dalla Tabella A contenuta nell'allegato 2 della legge 247 del 2007, **con effetto dal 1° gennaio 2010**.

Coefficienti di
trasformazione a
decorrere dal 1° gennaio
2010

Età	Divisori	Valori
57	22,627	4,419%
58	22,035	4,538%
59	21,441	4,664%
60	20,843	4,798%
61	20,241	4,940%
62	19,635	5,093%
63	19,024	5,257%
64	18,409	5,432%
65	17,792	5,620%

tasso di sconto = 1,5%

Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2013

Coefficienti di trasformazione applicati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (Decreto del ministero del lavoro 15 maggio 2012 sulla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo). A decorrere dal 1° gennaio 2013 i divisori e i coefficienti di trasformazione, di cui alla tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, sono stati rideterminati nella misura riportata nella tabella sottostante:

Coefficienti di
trasformazione a
decorrere dal 1° gennaio
2013

Età	Divisori	Valori
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%

Coefficienti di
trasformazione a
decorrere dal 1° gennaio
2013

Età **Divisori** **Valori**

67 17,163 5,826%

68 16,541 6,046%

69 15,917 6,283%

70 15,288 6,541%

tasso di sconto = 1,5%